

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) DOLMETTA	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 26/03/2024

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda due contratti di finanziamento, di cui il primo effettuato mediante cessione del quinto dello stipendio ed il secondo tramite delegazione di pagamento della quota di retribuzione, rispettivamente stipulati il 18/04/2018 ed il 28/05/2018, aventi la durata di 120 mesi. I predetti contratti venivano estinti anticipatamente, previa emissione dei rispettivi conteggi estintivi, effettuati in data 31/12/2022 e 30/09/2022.

In sede di reclamo il ricorrente, operando un preventivo richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/2018 (c.d. Lexitor) ed alla decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri addebitati a seguito dell'anticipata estinzione di ambedue i finanziamenti, verificatasi per entrambi in corrispondenza della rata n. 48.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.318,29, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per



commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento tramite la società capogruppo, precisando di avere già restituito al cliente per entrambi i contratti in sede di estinzione la somma di € 2.673,73 e di € 2.536,13 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

Il resistente, inoltre, eccepiva che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125 *sexies* TUB (sia nella nuova che nella precedente versione) deve essere interpretato nel rispetto delle norme civilistiche riguardanti l'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

Tali regole, che costituiscono principi generali dell'ordinamento europeo e nazionale, non possono essere derogate neppure dall'applicazione dei criteri contenuti nella sentenza c.d. *Lexitor*, atteso che la stessa Corte di Giustizia UE annovera il divieto di arricchimento senza causa tra i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

La predetta impostazione, inoltre, risulterebbe condivisa anche dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-555/2021 secondo cui, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore avrebbe diritto alla riduzione dei soli costi ed interessi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. *recurring*), mentre sono esclusi i costi ed oneri indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. *up front*).

Ne consegue che, appurata l'assenza di un indebito oggettivo, non sorge in capo all'intermediario alcun obbligo restitutorio per quelle prestazioni interamente rese in favore del cliente al momento della sottoscrizione del contratto (cc.dd. costi *up front*).

Il resistente, pertanto, evidenziava che dalla nozione di costo totale del credito debbono essere escluse sia le provvigioni corrisposte a soggetti terzi, eccependo al riguardo anche la propria carenza di legittimazione passiva, che le spese di istruttoria, trattandosi di costi *up front*.

In merito alla contestazione circa l'addebito nei conteggi estintivi delle somme di € 203,66 (per la cessione del quinto) ed € 154,63 (per la delegazione di pagamento) a titolo di commissione di anticipata estinzione, richiamata la normativa in materia e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, la resistente evidenziava come controparte non avesse specificato nel ricorso i motivi in base ai quali domandava la restituzione della commissione di anticipata estinzione, non contestando un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nei conteggi estintivi. Chiedeva, quindi, di rigettare la richiesta, in quanto infondata e non supportata da alcun riscontro probatorio.

Il resistente, richiamate a proprio favore alcune pronunce della giurisprudenza di merito, rassegnava le seguenti conclusioni: "1) in via principale: - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 2.673,73 ed € 2.536,16; - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, delle quote versate in eccedenza e dei diritti di estinzione; - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali; 2) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente



rimborsato al cliente, pari ad € 2.673,73 ed € 2.536,16”.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di quota parte dei costi relativi a due contratti di finanziamento, rimborsabili tramite cessione del quinto dello stipendio e mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'anticipata estinzione degli stessi.

Dispone il vigente art. 125 *sexies*, T.U.B., come modificato dall'art. 11 *octies*, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato (successivi commi omessi)”.

Ai sensi dello stesso art. 11 *octies* del D.L. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, il 25 luglio 2021. La relativa norma di diritto intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui “*in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni*”.

L'attuale formulazione dell'art. 11 *octies*, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 9/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 9/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: “L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che entrambi i contratti di finanziamento, rimborsabili in n. 120 rate mensili, sono stati estinti in via anticipata alla scadenza della rata n. 48.

Il ricorrente lamenta la mancata restituzione dell'importo complessivo di € 1.318,29 e, precisamente: quanto al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello



stipendio l'istante chiede € 480,00 per spese di istruttoria - calcolate in proporzione lineare - ed € 154,63 a titolo di commissioni per l'estinzione anticipata; quanto al contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, lo stesso chiede € 480,00 per spese di istruttoria - calcolate in proporzione lineare - ed € 203,66 a titolo di commissioni per l'estinzione anticipata, oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in eccesso per entrambi i contratti ed alle spese di assistenza difensiva, oltre agli interessi legali.

L'istante, inoltre, ha depositato in atti la documentazione contrattuale, da cui si evincono sia i costi del credito che le modalità di estinzione anticipata del finanziamento.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Per quanto concerne la domanda di rimborso delle commissioni di estinzione, si precisa che il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 5909/20, ha stabilito il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B."

Premesso che, nel caso di specie, è stata addebitato in conteggio estintivo per entrambi i contratti un importo a titolo di commissione di estinzione anticipata, pari all'1 per cento del debito residuo, si evidenzia che il ricorrente non produce in atti documentazione utile a dimostrare che gli importi corrisposti siano privi di oggettiva giustificazione causale (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, nn. 1423/22 e 23959/21). Per le ragioni sopra indicate, pertanto, la domanda di rimborso delle commissioni di estinzione non può essere accolta.

Anche le domande di restituzione di eventuali quote versate in eccesso non possono trovare accoglimento, dal momento che non risultano supportate da alcun elemento probatorio.

Invece le spese di istruttoria sono, secondo gli orientamenti costanti e condivisi dei Collegi ABF, riferibili ad attività di natura c.d. *up front* e, pertanto, devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. curva degli interessi.

In particolare, devono essere restituiti € 305,08 per spese di istruttoria relative al contratto di cessione ed € 185,18 per la delegazione di pagamento, per un ammontare complessivo di € 490,26.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente la somma complessiva di € 490,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante anche la natura seriale del ricorso (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF, nn. 3498/12 e 6174/16).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 490,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA